

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3264

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGDA NEGRI, OLIVERIO, RAFFAELLI, PAOLONI

Modifica dell'articolo 66 della Costituzione

Presentata il 17 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'adozione del sistema maggioritario ha reso più urgente la modifica dell'articolo 66 della Costituzione che già per altro durante la vigenza delle leggi proporzionalistiche era stato oggetto di critica. In precedenza, tuttavia, il contenzioso elettorale si traduceva rarisimamente in spostamenti di seggi tra un partito e l'altro e per lo più si riduceva a conflitti tra candidati del medesimo partito. Anche in quel caso, però, si era sostanzialmente giunti ad una prassi che trovava varie argomentazioni per giustificare quasi sempre la permanenza del parlamentare in carica sulla base di una logica di protezione reciproca degli eletti. Già i più acuti commentatori dell'articolo 66 che scrivevano in regime di proporzionale contestavano la soluzione adottata. Per Vincenzo Lippolis (Commentario Branca, Tomo II, Zanichelli 1986, p. 116) « La prerogativa parlamentare della verifica dei

poteri può apparire oggi un residuo storico rispondente ad esigenze non più presenti in un moderno Stato di diritto. Ed in effetti essa si affermò in Inghilterra nel secolo XVIII come manifestazione della indipendenza delle assemblee elettive rispetto al potere del monarca al quale apparteneva il potere di verifica. È quindi spiegabile che ... si sia fatta strada la tendenza ad affidare la verifica dei poteri ad organi giurisdizionali i quali meglio garantirebbero l'obiettività della decisione e non sarebbero soggetti all'influenza di interessi politici, cui invece possono soggiacere le assemblee parlamentari ».

Anche Leopoldo Elia nella voce « Elezioni politiche (contenzioso) » (XIV Volume dell'Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 752-753) dopo aver descritto in termini positivi tale evoluzione, iniziata col *Parliamentary Election Act* inglese del 1868 che spostava il potere di

decidere della validità delle elezioni alla magistratura ordinaria, fa un bilancio delle due soluzioni possibili.

Da un lato vi è il modello francese del 1958, contemporaneo al passaggio al maggioritario (che ha in realtà un precedente nella Costituzione austriaca del 1920 adottata in regime proporzionale) che trasferisce completamente il potere sull'organo di giustizia costituzionale (articolo 59, con una procedura poi regolata nel dettaglio dalle norme descritte nel recente *dossier* del Servizio Studi del Senato « Lo Statuto dell'opposizione », luglio 1995, pp. 22-23), mentre dall'altro vi è quello tedesco di tipo misto: infatti il primo comma dell'articolo 41 della Legge fondamentale tedesca affida il potere al *Bundestag*, ma poi il comma seguente ammette ricorso davanti al Tribunale costituzionale; infine il terzo

comma rinvia ad una legge ordinaria le cui disposizioni sono riassunte nel citato *dossier* del Servizio Studi del Senato (pp. 56-57). Secondo Elia il modello francese appare più coerente, giacché « o la verifica è cosa del Parlamento, e allora questo dovrebbe avere l'ultima parola; o non lo è ... e allora tanto varrebbe seguire la soluzione austriaca (o francese) ».

Onorevoli colleghi, condividendo quindi l'autorevole linea interpretativa di Leopoldo Elia riteniamo allora doveroso imitare l'ordinamento francese e proporre questa modifica invitando i parlamentari alla massima urgenza, evitando il ripetersi di inevitabili fenomeni di interpretazioni partigiane del potere di cui all'odierno articolo 66 della Costituzione, particolarmente laceranti in un quadro di democrazia maggioritaria.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — La Corte costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati e dei senatori e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ».

